

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MANENTE

Seduta del 04/07/2019

FATTO

Con ricorso presentato in data 03/02/2019 parte attrice ha esposto quanto segue:

- in data 08/10/2018 aveva disposto due bonifici di pari importo (€ 97.480,20) in entrata su due diversi conti correnti intrattenuti con l'intermediario ed intestati, rispettivamente, al ricorrente ed alla moglie;
- le somme oggetto dei bonifici provenivano dal conto personale del ricorrente detenuto presso un intermediario con sede in Svizzera;
- i bonifici hanno comportato l'addebito su ciascun conto di commissioni di intervento pari all'1,5%.

Ciò premesso il ricorrente, contestando l'addebito di tali commissioni, ne ha richiesto al Collegio la restituzione.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha, tra l'altro, eccepito:

- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per quanto concerne la richiesta di rimborso delle commissioni conteggiate sul conto corrente della moglie del ricorrente, essendo quest'ultimo privo della legittimazione ad agire anche in nome di questa;
- nel merito, le commissioni di cui il cliente chiede il rimborso sono state applicate in conformità a quanto contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa.



Conseguentemente l'intermediario ha chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per quanto concerne la moglie dell'attore e di respingerlo relativamente a quest'ultimo.

In sede di replica il ricorrente ha ulteriormente chiarito e ribadito le proprie contestazioni.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame dell'Arbitro riguarda la richiesta di rimborso dell'addebito, effettuato dall'intermediario sui conti correnti intrattenuti con il ricorrente e la moglie, di commissioni di intervento nella gestione di bonifici esteri in euro provenienti da intermediario con sede in Svizzera.

In via preliminare il Collegio, accogliendo l'eccezione in tal senso sollevata da parte convenuta, deve rilevare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente in ordine alla richiesta di rimborso della commissione applicata sul conto corrente intestato allo moglie e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità del ricorso *in parte qua*.

Infatti, dalle evidenze documentali in atti risulta che il modulo del ricorso è sottoscritto dal solo odierno attore e non figura alcuna procura rilasciata dalla moglie ai fini del presente procedimento.

A questo riguardo si vedano allora le «*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*» emanate dalla Banca d'Italia, a norma delle quali «*il ricorso è sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di questi, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che può essere conferita anche nel ricorso. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico*» (sez. VI.1 «Procedimento e decisione»).

Alla luce di tale disposizione, in conformità all'orientamento dei Collegi, non appare pertanto possibile, nell'ambito dell'attuale procedura ABF, inoltrare un ricorso ove si cumulino, verso lo stesso intermediario, domande attinenti alla lesione dei diritti propri, non solo del ricorrente, ma anche di ulteriori soggetti (cfr. in tal senso, tra le altre, Collegio di Napoli, decisione n. 6813/2016; Collegio di Torino, decisione n. 22588/ 2018).

Venendo al merito della controversia, il cui perimetro per quanto sopra detto è ridotto alla sola richiesta di rimborso delle commissioni applicate all'attore, va ricordato che l'applicazione di una commissione per bonifici provenienti da un paese, come nel caso della Svizzera, facente parte dell'area SEPA, ma esterno all'UE e al SEE è legittima. La giurisprudenza dell'Arbitro (cfr. ad es. le decisioni del Collegio di Roma nn. 22636/2018 e 1351/2015) ha infatti chiarito che, poichè la Svizzera appartiene all'area SEPA, ma non all'Unione Europea né allo Spazio Economico Europeo, ai bonifici provenienti dalla Svizzera non si applicano le regole ed i principi sanciti dal Reg. UE 260/2012, ovvero l'obbligo - per i prestatori di servizi di pagamento - di applicare le stesse commissioni ai bonifici ed addebiti diretti, nazionali e transfrontalieri in euro, tra loro corrispondenti, effettuati all'interno dell'Unione europea.

Per quanto possa occorrere, va aggiunto che l'intermediario ha offerto in comunicazione il contratto di conto corrente sottoscritto dal ricorrente (e quello sottoscritto dalla moglie), dal quali risulta che le commissioni applicate sono in esso previste, nonché il "Foglio informativo" esposto in filiale.

Ad avviso del Collegio, pertanto, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente non risultano fondate e non è pertanto possibile disporre la restituzione della commissione applicata al bonifico in questione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA